



COMUNE DI RUFFANO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA

N. 65 DEL 23-09-2020

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50 T.U.E.L. -SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PER OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E IGIENIZZAZIONE ASEGUITO DI REFERENDUM E CONSULTAZIONI REGIONALI-

IL SINDACO

Premesso che:

✓ in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

✓ con D.L. del 30.07.2020 n. 83 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15.10.2020;

✓ con deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 2 luglio 2020 la Regione Puglia ha approvato il nuovo calendario scolastico 2020/2021 per le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado, con inizio delle attività didattiche il 24.09.2020;

Considerato che: alcuni degli edifici scolastici di proprietà comunale in data 20.09.2020 e

21.09.2020 hanno costituito sede di seggio elettorale al fine di consentire ai cittadini di questo

Comune di esprimere il proprio voto sul Referendum e sulle consultazioni Regionali;

Preso atto:

- ✓ che a seguito delle suddette votazioni, i locali scolastici adibiti a sedi di seggio dovranno essere riorganizzati per permettere lo svolgimento delle attività didattiche;
- ✓ che dovranno essere necessariamente sottoposti a procedure di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione sia all'interno che all'esterno al fine di garantire la tutela della salute di tutti gli studenti ed impedire l'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, prevenire la ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19;

Preso atto, altresì, che:

- ✓ le procedure di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione si rendono necessarie in tutti gli edifici scolastici di proprietà del Comune presso cui sono stati effettuati gli interventi di adeguamento alle nuove misure di prevenzione dettate dall'emergenza sanitaria Covid – 19;
- ✓ le operazioni di sanificazione, disinfestazione, igienizzazione e riorganizzazione degli edifici scolastici necessitano di un idoneo arco temporale, atto a garantire la completa sanificazione dei suddetti locali e la ripresa in totale sicurezza di tutte le attività scolastiche e didattiche;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Vista e richiamata la richiesta avanzata dal dirigente scolastico, a questo Ente, in merito all' esigenza di posticipare l' inizio dell' attività scolastica.

Ritenuto necessario, per le ragioni in premessa indicate, stanti le condizioni di necessità ed urgenza,

sospendere, presso gli edifici scolastici di proprietà del Comune di Ruffano, le attività didattiche a far data 24/09/2020 e sino al 26/09/2020;

ORDINA

Per tutte le ragioni in premessa, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., che qui si intendono integralmente riportate:

la sospensione delle attività didattiche della Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I grado a far data 24.09.2020 e sino al 26.09.2020, con ripresa delle stesse a partire dal giorno 28/09/2020

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di Ruffano.

La trasmissione del presente provvedimento:

- ⌚ alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;
- ⌚ alla Presidenza della Regione Puglia;
- ⌚ all'Ufficio Scolastico Regionale;
- ⌚ alla ASL Le, Area Sud Maglie; (relativamente al servizio di Igiene Pubblica)
- ⌚ al Commissariato della Polizia di Stato;
- ⌚ al Comando Stazione Carabinieri;
- ⌚ al Comando Guardia di Finanza;
- ⌚ al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo di Ruffano;

La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito web dell'Ente e trasmessa, per quanto di competenza, al Comando della Polizia Locale, all'area Ambiente, a quella del Responsabile della Pubblica Istruzione;

AVVERTE

Che ai sensi dell' art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso:

- ⌚ Entro 120 gg. dalla pubblicazione all' albo pretorio di questo Comune, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall' art 8 e ss. della Legge 24 novembre 1971 n. 1199;
- ⌚ Entro 60 gg dalla pubblicazione all' albo pretorio di questo Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nei termini e nei modi previsti dall' art. 2 e ss. della Legge n, 1034 del 06 dicembre 1971, così come modificata dalla Legge 21 luglio 2000 n. 205.

IL SINDACO
Cavallo Antonio Rocco